

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2008

che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE*[notificata con il numero C(2008) 7288]***(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese, portoghese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

(2008/908/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1 *ter*, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 contiene disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) negli animali. Esso stabilisce che ogni Stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III del suddetto regolamento.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1 *ter* del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri che possono dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel loro territorio, in base ad alcuni criteri da stabilire secondo la procedura a cui si fa riferimento nell'articolo, possano presentare una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo.
- (3) L'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le informazioni da fornire alla Commissione nonché i criteri epidemiologici che gli Stati membri che intendono rivedere i propri programmi annuali di controllo devono soddisfare.
- (4) Il 17 luglio 2008 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso due pareri scientifici riguardo alla revisione del regime di controllo della BSE in alcuni Stati membri. Tali pareri forniscono una valutazione in merito al livello di rischio aggiuntivo per la salute umana e animale derivante dall'attuazione del regime rivisto di controllo della BSE nei 15 Stati membri della Comunità prima del 1° maggio 2004 e concludono che annual-

mente in tali Stati membri sfuggirebbe ai controlli meno di un caso di BSE se l'età dei bovini presi in considerazione durante il controllo della BSE passasse da 24 a 48 mesi.

- (5) Il 17 luglio 2008 l'Italia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (6) Il 7 agosto 2008 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (7) Il 13 agosto 2008 l'Austria ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (8) Il 13 agosto 2008 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (9) Il 15 agosto 2008 il Regno Unito ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (10) Il 20 agosto 2008 il Lussemburgo ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (11) Il 28 agosto 2008 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (12) Il 28 agosto 2008 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (13) Il 29 agosto 2008 la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (14) Il 29 agosto 2008 la Svezia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

- (15) Il 4 settembre 2008 il Portogallo ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (16) L'8 settembre 2008 la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (17) Il 9 settembre 2008 la Spagna ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (18) L'11 settembre 2008 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (19) Il 17 settembre 2008 la Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE.
- (20) Il 18 settembre 2008 le domande presentate da questi 15 Stati membri sono state valutate da un gruppo di lavoro di esperti ad hoc, il quale ha concluso che le analisi di rischio fornite dagli Stati membri a sostegno delle loro domande erano adeguate al fine di garantire la tutela della salute umana e animale. Tutti i requisiti esposti nell'articolo 6, paragrafo 1 *ter*, terzo comma, nonché tutti i criteri epidemiologici contenuti nell'allegato III, capitolo A, parte 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001 che devono essere soddisfatti dagli Stati membri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel loro territorio sono stati altresì controllati e soddisfatti.
- (21) È pertanto il caso di autorizzare i 15 Stati membri, le cui domande sono state valutate favorevolmente, a rivedere il proprio programma annuale di controllo e a mantenere 48 mesi come il nuovo limite d'età per il test di controllo della BSE in tali Stati membri.
- (22) Alcuni Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1° maggio 2004 ma hanno iniziato ad adeguare le proprie normative già negli anni precedenti all'adesione hanno altresì presentato alla Commissione le loro domande di revisione del proprio programma annuale di controllo della BSE. Oltre alla valutazione scientifica e al fine di verificare l'osservanza dei criteri epidemiologici, è previsto che l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) effettui un'ispezione in tali Stati membri, come pure in quelli che inoltreranno la domanda di revisione del proprio programma. La Commissione ha ricevuto la domanda in questione da Slovenia e Cipro.
- (23) Per motivi pratici risulta appropriato che la data d'inizio dei programmi annuali di controllo coincida con l'esercizio di bilancio della Comunità.
- (24) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri elencati nell'allegato possono rivedere il proprio programma annuale di controllo conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 («i programmi annuali di controllo rivisti»).

Articolo 2

I programmi annuali di controllo rivisti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri interessati e riguardano almeno tutti i bovini di età superiore a 48 mesi appartenenti alle seguenti subpopolazioni:

- a) animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001;
- b) animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1 del regolamento (CE) n. 999/2001;
- c) animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 999/2001.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco degli Stati membri

- Belgio
 - Danimarca
 - Germania
 - Irlanda
 - Grecia
 - Spagna
 - Francia
 - Italia
 - Lussemburgo
 - Paesi Bassi
 - Austria
 - Portogallo
 - Finlandia
 - Svezia
 - Regno Unito
-